



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.46S/2017- DI NISIO FRANCESCO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Nel presente procedimento si contesta al sig. Di Nisio Francesco di aver consegnato il proprio score card dolosamente alterato , avendo egli apportato, dopo la verifica con la sua marcatrice , la correzione materiale del punteggio ivi indicato riferito alla buca 6 del percorso di gara , sbarrando il 5 e scrivendo a margine un 4, poi siglato.

Ciò avveniva in occasione della gara svoltasi presso il Golf Club Jesolo in data 09/09/2017 , Gran Premio Smart Golf , formula individuale 18 buche stableford.

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 19/09/2017 dalla Segreteria del Circolo Golf Club Jesolo , nella persona della sig.ra Sandra Dall'Oro , arbitro e membro del comitato di gara.

Nel rapporto informativo la sig.ra Dall'Oro riportava di esser stata contattata 4 giorni dopo la gara in oggetto (il 13/07/2017) dalla sig.ra Sonia Pighin , marcatrice del sig. Di Nisio Francesco , la quale segnalava che dall'ispezione di Gesgolf il punteggio di Francesco Di Nisio non era quello corretto.

Si recava pertanto presso la Segreteria del circolo per poter visionare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

direttamente lo score in questione , e verificava la correzione apportata alla buca 6 , dove risultava il 5 da lei apposto, cancellato, con apposto a margine un 4 e siglato.

Riferiva alla sig.ra Dall'Oro che né la correzione né la sigla le appartenevano in quanto, dopo la verifica degli score a fine gara , lei aveva consegnato all'interessato il suo score privo di qualsiasi correzione , né vi erano state questioni sui punteggi annotati .

Precisava peraltro che il Di Nisio aveva eseguito 6 colpi alla buca 6 (che successivamente ricostruiva accuratamente in un disegno acquisito agli atti del procedimento) , ma ne dichiarava 5, e lei, considerato che per il giocatore sarebbe stata comunque una X , per non discutere annotava il 5.

La sig.ra Dall'Oro , in ragione di quanto sopra, contattava telefonicamente il sig. Di Nisio Francesco riferendogli il fatto , ed egli negava che "alcuna correzione fosse stata apportata da lui dopo la verifica con la sua marcatrice , assicurando che il punteggio effettivamente realizzato alla buca 6 fosse un 4 e non un 5."

La segreteria contattava anche gli altri componenti del flight , il sig. Scudella Enrico e la sig.ra Urban Rossana . Il primo riferiva che Di Nisio aveva chiuso la buca in 4 colpi , mentre la seconda confermava quanto già detto dalla Pighin , e cioè che il giocatore aveva eseguito 6 colpi , e dichiarati 5,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ma che alla fine era stato scritto 5 sullo score perché tanto sarebbe stata una X.

Nell'ambito dell'istruttoria venivano acquisite da questo Giudice le dichiarazioni testimoniali dei componenti del flight dell'incolpato, che risultavano confermatrice di quanto già riferito dagli stessi alla sig.ra Dall'Oro nell'immediatezza della denuncia.

Sulla base di quanto emerso , con provvedimento ex art. 42 Regolamento di Giustizia FIG , completo degli avvisi di garanzia, in data 9/11/2017 questo Giudice contestava all'incolpato la fattispecie prevista e sanzionata dall'art.17 , n.1, lett. a) del citato Regolamento (alterazione fisica dello score) , con avvertimento che la sanzione edittale prevista è della squalifica da mesi 18 fino alla radiazione .

L'avv.to Sergio Calveti , difensore dell'incolpato (giusta nomina) faceva pervenire all'Ufficio una memoria difensiva , con la quale si contestava la ricostruzione dei fatti come emersa nell'istruttoria e riportata nel provvedimento notificato , e si allegava l'assenza di responsabilità in capo a Di Nisio Francesco e la mancanza di prova dell'illecito a lui attribuito.

Nel respingere l'addebito , la difesa dell'incolpato formulava istanza di



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

approfondimento istruttorio , mediante : 1) la disposizione di perizia calligrafica volta ad accertare che il numero 4 apportato in corrispondenza della buca 6 , a modifica del punteggio 5 , nello score di Di Nisio Francesco non provengano dalla grafia di quest'ultimo; 2) la rinnovazione dell'istruttoria , procedendo all'assunzione dei testimoni : Pighin Sonia, Sandra Dall'Oro, Urban Rossana e Scudella Enrico .

Il difensore concludeva in via principale per l'archiviazione del procedimento in epigrafe a carico del sig. Francesco Di Nisio, per non aver commesso il fatto o, almeno per insufficienza di prove a suo carico. L'incolpato non chiedeva di essere ascoltato .

Riservato ogni ulteriore provvedimento , veniva disposta la prova testimoniale richiesta e all'udienza del 07/12/2017 si assumevano le prove orali , a mezzo audizione telefonica in viva voce .

I testimoni confermavano quanto già dichiarato nella fase istruttoria che aveva preceduto l'emissione del provvedimento ex art. 42 di cui in premessa, con aggiunta di maggiori particolari di cui si dirà in appresso.

Esaurita la prova testimoniale e ritenutane l'opportunità , questo Giudice disponeva altresì la perizia calligrafica richiesta dall'incolpato e all'udienza



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

del 17/01/2018 , presente il difensore dell'incolpato, veniva conferito incarico peritale alla dott.ssa Nicoletta Cavazzana sul seguente quesito: “ esaminati i documenti acquisiti al procedimento, avvalendosi se necessario di ulteriori scritti di comparazione, dica il CTU se il numero 4 apposto sullo score di Francesco Di Nisio , in corrispondenza della buca 6, e la sigla apposta a margine dello stesso, siano a lui riferibili”.

Il Consulente accettava l'incarico , con oneri posti a carico dell'incolpato, e l'elaborato peritale veniva depositato presso questo Ufficio in data 27/02/2018 e trasmesso all'incolpato presso il suo difensore.

Ritenuto il procedimento maturo per la decisione veniva fissata udienza per discussione al 19/03/2018, con termine fino al 6/03/2018 per il deposito di note conclusive , che la difesa puntualmente trasmetteva .

L'illecito contestato sussiste , e di seguito si riportano le motivazioni :

- 1) L'istruttoria ha confermato, attraverso le testimonianze puntuali, coerenti e concordanti rese dalla sig.ra Pighin Sonia , marcatrice dell'incolpato nella gara in oggetto , e dell'altra componente del flight sig.ra Urban Rossana (soggetti della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) , che il sig. Francesco Di Nisio, chiusa la buca 6



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- 2) (par 3) , richiesto dalla sua marcatrice quanti colpi avesse tirato, riferiva di averne effettuati 5 , mentre lei ne aveva contati 6. Ne annotava 5 per evitare polemiche anche in considerazione del fatto che il risultato finale sarebbe stato comunque X , non disponendo il giocatore di colpo a quella buca . Il Di Nisio quindi non ha realizzato il punteggio di 4 alla buca 6, come invece è risultato sullo score consegnato in segreteria e da lui controfirmato , a seguito della correzione .
- 3) Il testa Scudella Enrico , nel riportare quanto accaduto alla buca 6, ha reso per contro una deposizione incerta , contraria a quanto riferito dalle altre due componenti del flight , e non coerente con le risultanze oggettive. Da un lato ha affermato di ricordare i colpi di Di Nisio alla buca 6 (4) ,e nel contempo ha però affermato di “non aver seguito tanto il gioco degli altri compagni”. Ha poi detto di ricordare che la sig.ra Urban aveva realizzato il par , quando invece la sig.ra Urban ha chiuso il par 3 con 4 colpi , come risulta dallo score della giocatrice . Poi, ancora contraddicendosi con quanto precisato prima (di non aver seguito il gioco...) , ha riferito di “aver seguito il gioco perché lui era in green e quindi gli altri giocavano prima di lui”. Tali contraddizioni evidenziano quanto meno difficoltà per il teste nel



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ricordare effettivamente quanto accaduto , rilevando tale aspetto sul piano della inattendibilità complessiva della testimonianza . Ciò a maggior ragione in una valutazione di comparazione con quanto invece , in modo preciso e puntuale, risulta riferito dalle altre due testimoni.

- 4) Depongono per il comportamento poco limpido tenuto dall'incolpato in diverse occasioni durante la gara , oltre a quella di cui al procedimento, gli episodi riferiti dalle sigg.re Pighin e Urban . La prima ha dichiarato che alla buca 18 era insorta con il sig. Di Nisio questione sul punteggio perché il giocatore aveva dichiarato 6 colpi e invece ne aveva realizzati 7 . Solo dopo aver ricostruito la buca riconosceva di aver effettuato 7 colpi . Anche su questo episodio il teste Scudella , a riprova della sua inattendibilità, ha riferito una cosa diversa da quella della Pighin , e cioè che il giocatore , alla buca 18, aveva dichiarato alla sua marcatrice di aver effettuato 5 colpi e invece ne aveva fatti 6. La circostanza è smentita però dallo stesso score di Di Nisio nel quale , alla buca 18, è annotato un 7 e non un 6 . Da qui risulta che è corretto quanto riferito dalla teste Pighin , e non smentito peraltro dal Di Nisio . Ancora alla buca 8 , da parte della sig.ra Urban Rossana, viene riferito che la sig.ra Pighin - che in quel frangente



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

non aveva seguito i colpi eseguiti dal sig. Di Nisio perché si era portata avanti con il cart – chiusa la buca , si era complimentata con il giocatore pensando che avesse realizzato il par (4 colpi) . Egli , a tale complimento , taceva , e solo dopo l'intervento della sig.ra Urban che precisava che il giocatore aveva eseguito 6 colpi, lui conveniva con lei sul punteggio .

5) L'istruttoria ha altresì confermato che al momento della verifica degli score , tra la sig.ra Pighin e l'incolpato , non sorgeva alcuna contestazione di punteggio , su nessuna buca . Il risultato apposto alla buca 6 dalla marcatrice era pertanto il 5 , come sopra detto , e non 4. Non vi è ragione di dubitare di tale fatto , stante la conferma dell'altra teste e l'inattendibilità del teste Scudella per le ragioni sopra riportate.

6) Ha trovato conferma altresì il fatto che lo score del sig. Di Nisio è stato a lui consegnato da parte della marcatrice , perché lo controfirmasse , privo di correzioni e di sigle , a nulla rilevando che egli poi si sia recato in segreteria con il sig. Scudella e che quest'ultimo (della cui inattendibilità si è argomentato) abbia riferito di aver tenuto lui in mano tutti gli score (a parte quello della sig.ra Pighin , consegnato da lei direttamente) . Vi è stata forse da parte del sig. Di Nisio , venuto a conoscenza dei fatti oggetto del



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

procedimento, una qualche denuncia nei confronti del sig. Scudella per avere egli manomesso il suo score ? E allora chi avrebbe dovuto farlo, se non lui stesso ?

7) La consulenza grafologica della dott.ssa Nicoletta Cavazzana , all'esito di una attenta ed accurata analisi della documentazione a sua disposizione e del gesto scrivente del sig. Francesco Di Nisio , conclude in modo esplicito : " La cifra "4" apposta a correzione della cifra "5" sullo score del sig. Di Nisio , è **COMPLETAMENTE COMPATIBILE** con la morfologia e la gestualità autografa del sig. Di Nisio Nisio , sebbene essa non può essere attribuita allo stesso in termini di completa certezza tecnica . Tale conclusione, unitamente alle altre risultanze istruttorie , convince questo Giudice per la dolosità dell'alterazione fisica dello score da parte dell'incolpato. Come pure va detto per quanto attiene la sigla apposta accanto al "5" corretto , valutata parzialmente compatibile con la morfologia e la gestualità autografa del Di Nisio , in quanto, come afferma il consulente "le differenze sono imputabili a variabilità esecutiva e a situazioni redattive contingenti". Va detto infatti che a tale correzione (perché di correzione si tratta) si è proceduto verosimilmente nel



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

passaggio dei due giocatori (Scudella e Di Nisio) dall'esterno all'interno della Club House del Circolo, ragionevolmente in piedi , con lo score tenuto in mano e quindi con una instabilità nell'appoggio.

Le argomentazioni difensive svolte nelle memorie dimesse in atti risultano infondate alla luce di tutto quanto accertato nel corso dell'istruttoria del procedimento .

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE

A carico di DI NISIO FRANCESCO , tessera Federale n. 86654, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIG la sanzione della squalifica temporanea di mesi 18 , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Pone gli oneri della perizia calligrafica , così come liquidati, totalmente a carico dell'incolpato.

Così deciso in Padova, li 27/03/2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino 